



Roma, 8 Gennaio 2018

**LAV18005
SM**

Oggetto: Lavoro. Obbligo di assunzione di soggetti disabili. Fine del regime transitorio previsto dall'art.3, comma 2 della Legge 68/1999.

Dal 1 Gennaio scorso è terminato il regime transitorio previsto dall'art. 3, comma 2 della Legge 68/1999, sulla decorrenza dell'obbligo di assunzione di un lavoratore disabile per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti.

Com'è noto, in virtù di questo regime transitorio di favore rimasto in vigore fino al 31 dicembre u.s., le imprese di cui sopra erano tenute ad assumere un disabile solo in caso di nuove assunzioni. Tale regime è ora definitivamente cessato (dopo l'ultima proroga decisa in occasione della conversione in legge del decreto cd milleproroghe 2017 – d.l 244/2016 convertito con legge 19/2017), per cui dal 1 Gennaio u.s l'obbligo scatta **contestualmente al raggiungimento della soglia di 15 dipendenti computabili**; da quel momento decorrono i 60 giorni di tempo per mettersi in regola (vedi art. 9, comma 1 della legge 68/1999), per cui l'impresa che al 1 Gennaio scorso contava 15 dipendenti dovrà assolvere l'onere entro il 2 Marzo p.v., trascorsi i quali è soggetta alla sanzione amministrativa di € 153,20 per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'adempimento. L'obbligo in esame vige anche nei confronti delle organizzazioni sindacali

Ricordiamo che ai fini del calcolo della citata soglia, le imprese di autotrasporto, oltre a dover escludere le categorie di lavoratori genericamente previste dall'art. 4 comma 1 della Legge 68/1999 (ad es., soggetti occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi, soci di cooperative di produzione e lavoro, dirigenti, ecc..), **non devono tener conto del personale viaggiante** (art.5, comma 2)

Cordiali saluti.